



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XXXIII - n. 9

**Publicato sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it)  
6 marzo 2023**



## SOMMARIO

<b>INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE</b>	<b>5</b>
<b>A552 - GOOGLE-OSTACOLI ALLA PORTABILITÀ DEI DATI</b>	
<i>Provvedimento n. 30481</i>	5
<b>I861 - FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO/VINCOLO SPORTIVO</b>	
<i>Provvedimento n. 30492</i>	6
<b>OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE</b>	<b>8</b>
<b>C12519 - HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI/A.C.R. DI REGGIANI ALBERTINO-RAMO DI AZIENDA DI R.I.ECO</b>	
<i>Provvedimento n. 30482</i>	8
<b>C12520 - FREEDOM 1-PERSONA FISICA/ASSIST DIGITAL</b>	
<i>Provvedimento n. 30483</i>	14
<b>C12521 - F2I SGR/HISI HOLDING DI INVESTIMENTO IN SANITÀ ED INFRASTRUTTURE</b>	
<i>Provvedimento n. 30484</i>	19
<b>DIRITTI TELEVISIVI</b>	<b>22</b>
<b>SR44 - FIGC/COMMERCIALIZZAZIONE DIRITTI AUDIOVISIVI CALCIO FEMMINILE DA STAGIONE 2023/2024</b>	
<i>Provvedimento n. 30491</i>	22
<b>PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE</b>	<b>34</b>
<b>PS12159 - COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA-PRESCRIZIONE BIENNALE SETTORE IDRICO</b>	
<i>Provvedimento n. 30487</i>	34
<b>CONFLITTO DI INTERESSI</b>	<b>42</b>
<b>SH203B - VITTORIO COLAO - MINISTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE PARERE POST CARICA</b>	



## INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

### A552 - GOOGLE-OSTACOLI ALLA PORTABILITÀ DEI DATI

*Provvedimento n. 30481*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2023;

SENTITO il Relatore Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n.217;

VISTO il proprio provvedimento 30215 del 5 luglio 2022 con il quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della Legge n. 287/90, nei confronti delle società Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Limited e Google Italy S.r.l., per accertare l'esistenza di violazioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 102 TFUE;

VISTI gli atti del procedimento;

RITENUTA necessaria la sostituzione del responsabile del procedimento per sopravvenute esigenze organizzative;

### DELIBERA

a) di sostituire il dott. Carlo Piazza con la dott.ssa Lara Magnani come responsabile del procedimento;

b) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione, presso la Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni del Dipartimento per la Concorrenza 1 di questa Autorità, dai legali rappresentanti delle parti o da persone da esse delegate.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

**1861 - FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO/VINCOLO SPORTIVO**

*Provvedimento n. 30492*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 febbraio 2023;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare l'articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la "*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287*", assunta nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino del 17 settembre 2012, n. 35;

VISTO il proprio provvedimento del 27 settembre 2022, n. 30314, con il quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti della FIPAV-Federazione Italiana Pallavolo per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 TFUE, ritenendo che lo Statuto adottato dalla FIPAV, nell'ottobre 2021, sollevi criticità concorrenziali nella misura in cui può comportare una ripartizione del mercato e una consequenziale cristallizzazione della clientela da parte delle società sportive, disincentivando la concorrenza fra le stesse;

VISTA la comunicazione del 2 febbraio 2023, con la quale la FIPAV, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990, secondo le modalità indicate nell'apposito "*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990*", ha presentato impegni consistenti, in sintesi, nella modifica degli artt. 10-bis, 10-ter e 69 dello Statuto federale, volta all'abolizione del "vincolo sportivo" di durata pluriennale e alla sua sostituzione con il "tesseramento", di durata pari a quella dell'anno sportivo, e con entrata in vigore fissata contestualmente all'entrata in vigore del D.lgs. n. 36/2021 e s.m.i. o, in ogni caso, al termine della stagione sportiva 2023-2024, per tutti gli atleti federali, anche quelli ancora soggetti a tale data a vincolo sportivo.

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione, impregiudicata ogni valutazione dell'Autorità sulla loro idoneità a risolvere le problematiche concorrenziali sollevate in sede di avvio;

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei citati impegni presentati dalla FIPAV, affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni;

## DELIBERA

a) di pubblicare in data 2 marzo 2023 sul sito *internet* dell'Autorità i sopra citati impegni presentati dalla FIPAV, ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/1990, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati dalla FIPAV dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre il 1° aprile 2023, alla Direzione Credito, Assicurazioni, Poste, Servizi, Turismo e Sport del Dipartimento per la Concorrenza 2 dell'Autorità, Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, tel. 06/85821, pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it;

c) che eventuali rappresentazioni da parte della FIPAV della propria posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l'eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all'Autorità entro e non oltre il 1° maggio 2023.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

## OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

### **C12519 - HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI/A.C.R. DI REGGIANI ALBERTINO-RAMO DI AZIENDA DI R.I.ECO**

*Provvedimento n. 30482*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2023;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (UE) n. 139/2014;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società Herambiente Servizi Industriali S.r.l., pervenuta il 19 gennaio 2023;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **I. LE PARTI**

**1.** Herambiente Servizi Industriali S.r.l. ("Hasi") è una società del gruppo Hera attiva nella gestione dei rifiuti industriali e dei servizi ambientali collegati (tra cui attività di bonifica e risanamento ambientale e sviluppo per le aziende di servizi volti a migliorare i processi e l'impatto ambientale), controllata al 100% da Herambiente S.p.A., a sua volta controllata in via esclusiva dalla capogruppo Hera S.p.A. Il gruppo Hera è attivo nei settori della produzione, distribuzione e commercializzazione di energia elettrica e gas naturale, in quello dei servizi idrici, in quello dei rifiuti e dei servizi ambientali. Il Gruppo Hera ha realizzato nel 2021 un fatturato mondiale pari a circa [10-20]\* miliardi di euro, di cui circa [7-8] realizzati in Italia.

**2.** A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. ("ACR") è una società specializzata nella prestazione di diversi servizi nell'ambito della gestione e trattamento di rifiuti industriali pericolosi e non pericolosi, tra cui bonifiche e recupero ambientale di aree industriali, gestione, trattamento e smaltimento rifiuti industriali, *decommissioning* e smantellamento di impianti fabbricati industriali e *pipelines*, movimento terra, costruzioni e lavori civili, infrastrutture, opere in cemento armato, gestione, trattamento e smaltimento di rifiuti e servizi idrici. ACR è una impresa familiare controllata da tre persone fisiche. Nel 2021 ACR ha realizzato un fatturato mondiale pari a circa [100-517] milioni di euro, di cui [100-517] realizzati in Italia.

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

3. R.I.ECO S.p.A. (“RIECO”) è una società specializzata nella prestazione di servizi integrati per l’ambiente attiva, tra l’altro, nella raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali e nel trattamento di rifiuti industriali. RIECO è una impresa familiare controllata dalle medesime persone fisiche che controllano ACR. Tra le attività di RIECO figura la gestione di una piattaforma di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi localizzata a Mirandola (MO) (“Ramo di azienda di RIECO”). Il ramo di azienda di RIECO ha realizzato nel 2021 un fatturato mondiale pari a circa [1-10] milioni di euro, di cui [1-10] realizzati in Italia.

## II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

4. La comunicazione in esame riguarda l’acquisizione da parte di Hasi – e quindi del gruppo Hera – del controllo congiunto di ACR, con conseguente modifica duratura della qualità del controllo. Infatti, l’operazione ha ad oggetto la compravendita di una partecipazione di maggioranza pari al [omissis] del capitale sociale di ACR, che conferirà ad Hasi la maggioranza dei diritti di voto in assemblea e l’elezione della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione ([omissis])<sup>1</sup>. Tuttavia, Hasi sottoscriverà contestualmente alla compravendita dei patti parasociali, con durata fissata in cinque anni decorrenti dalla sottoscrizione, che conferiranno ai soci di minoranza (due delle tre persone fisiche che attualmente controllano la società) il potere di bloccare decisioni strategiche per ACR in seno al consiglio di amministrazione e all’assemblea dei soci<sup>2</sup>.

5. Preliminarmente alla compravendita, è prevista una scissione parziale proporzionale di ACR in favore di RIECO, avente a oggetto le attività (“attività escluse”) che non risultano di interesse per Hasi, ossia quelle non inerenti al settore della gestione e trattamento di rifiuti industriali pericolosi e non pericolosi e al settore dei servizi ambientali relativi alle attività di bonifica sul territorio italiano. Tale operazione preparatoria, riguardando le medesime persone fisiche, non comporta un cambiamento del controllo dei relativi asset e si pone, quindi, al di fuori del perimetro della valutazione in oggetto<sup>3</sup>. Rientrano, invece, nel perimetro della concentrazione l’acquisto da parte di ACR del Ramo d’azienda di RIECO relativo all’impianto di stoccaggio e il conferimento in ACR di un Ramo d’azienda di Hasi, successivamente alla compravendita della partecipazione di maggioranza da parte di quest’ultima.

6. Le Parti hanno inoltre stipulato due distinti patti di non concorrenza relativi alle attività in materia di bonifica e di trattamento dei rifiuti. In un primo patto, ciascuno degli attuali azionisti di ACR (e RIECO) si impegna, per tutto il tempo in cui deterrà partecipazione in ACR, nonché per un periodo di cinque anni a partire da una eventuale dismissione della stessa, a non effettuare in Italia attività di bonifiche ambientali o trattamento di rifiuti analoghe a quelle effettuate da ACR (con alcune eccezioni puntualmente individuate). Il secondo patto prevede che Hasi, per tutto il tempo in cui deterrà una partecipazione in ACR nonché per cinque anni a partire da una eventuale dismissione della stessa, non potrà svolgere in Italia attività in ambito di bonifiche ambientali o servizi di global service analoghi a quelli effettuati da ACR, né ad attività a queste connesse o collegate che siano

---

<sup>1</sup> [Omissis].

<sup>2</sup> In particolare, [omissis].

<sup>3</sup> Tale scissione, comportando il trasferimento degli *asset* relativi ai restanti settori in cui attualmente opera ACR a una società controllata dalle medesime persone fisiche, non costituisce una concentrazione.

svolte da ACR stessa, dai suoi attuali soci o da RIECO (con alcune eccezioni puntualmente individuate).

Le Parti hanno, infine, previsto la stipula di diversi contratti di servizi tra ACR e RIECO e tra ACR e Hasi, finalizzati a garantire la continuità delle prestazioni di determinate attività.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'Operazione comunicata, in quanto comporta, per i cinque anni di durata del citato patto parasociale, l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa e di due rami di azienda, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/1990.<sup>4</sup> Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

8. I patti di non concorrenza descritti in quanto funzionali a tutelare il valore dei rami di azienda conferiti in ACR, possono essere considerati restrizioni accessorie all'operazione, per la durata della impresa comune.

I contratti di servizio, infine, possono essere considerati accessori all'Operazione nella misura in cui essi non eccedano la durata di cinque anni.<sup>5</sup>

### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

#### *I mercati rilevanti e gli effetti dell'operazione*

9. ACR, a seguito della descritta scissione e a valle dell'acquisizione del ramo di azienda di RIECO relativo all'impianto di stoccaggio, risulterà operativa attraverso la Divisione ambiente, la Divisione *decommissioning*, la Divisione lavori civili, la piattaforma di proprietà ("piattaforma ACR") per il trattamento di rifiuti, il ramo di azienda di RIECO relativo all'impianto di stoccaggio e gli asset che saranno apportati da Hasi, funzionali alle attività di risanamento ambientale. Le attività che, a seguito dell'operazione, faranno capo a RIECO e individualmente alle due persone fisiche che deterranno il controllo congiunto di ACR (tra cui le attività escluse per mezzo della scissione) interessano settori diversi da quelli in cui sarà operativa ACR.<sup>6</sup> Ciò premesso, in ragione dell'operatività di ACR, l'operazione interessa i mercati rilevanti che seguono.

---

<sup>4</sup> Laddove, alla data di cessazione di tale patto, si dovesse modificare la natura congiunta del controllo della società e dei rami di azienda oggetto della presente operazione, tale evento sarà, in caso di superamento delle soglie di fatturato rilevanti, soggetto a obbligo di notifica nei confronti dell'Autorità.

<sup>5</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03), par.17-44.

<sup>6</sup> Non si determinano, quindi, sovrapposizioni orizzontali tra tali attività e il ramo di azienda che sarà apportato da Hasi in ACR.

*Il mercato dei servizi di monitoraggio e bonifica intesi al recupero dell'integrità ambientale*

**10.** A seguito della realizzazione dell'operazione, ACR sarà attiva principalmente nella prestazione dei servizi di bonifica e di recupero ambientale di aree industriali, anche come parte integrante delle più ampie attività di smantellamento di siti industriali dismessi o di parti di impianti in funzione (c.d. *decommissioning*). Tali servizi consistono principalmente in attività di bonifica ambientale di siti contaminati, bonifica di serbatoi mediante l'utilizzo di tecnologie robotizzate con rilascio di certificati gas-free, bonifica di impianti e apparecchiature finalizzate alla rimozione dei residui di lavorazione o alla dismissione degli impianti, bonifica amianto (compatto e friabile) e pronto intervento ambientale.<sup>7</sup>

**11.** Tali attività, che nel caso di specie rivestono un ruolo centrale per l'impresa acquisita, per come configurate sono idonee a costituire, sul piano merceologico, un distinto mercato rilevante dei servizi di monitoraggio e bonifica, in coerenza con alcuni precedenti dell'Autorità.<sup>8</sup> Tale mercato, in base a tali precedenti, ha dimensione geografica nazionale.

**12.** In base alla stima delle quote di mercato in valore fornite dalle Parti, esse verrebbero a detenere, a seguito dell'Operazione, una quota di mercato cumulativa inferiore al 5% in termini di valore.<sup>9</sup>

*Il mercato della selezione e trattamento dei rifiuti differenziati non pericolosi*

**13.** Il mercato della selezione e del trattamento dei rifiuti differenziati si pone a valle rispetto alle attività di raccolta e trasporto e si distingue in base alla tipologia di rifiuto trattato, a prescindere dall'origine del rifiuto stesso (urbano o speciale)<sup>10</sup>. Non sussistendo, per tale tipologia di rifiuti, un vincolo normativo che limita il raggio d'azione delle imprese, l'estensione geografica di tale mercato deve intendersi limitata unicamente dai costi di trasporto. A tal riguardo l'Autorità, nei propri precedenti, ha pertanto ritenuto che tale mercato abbia una dimensione geografica di tipo macro-regionale<sup>11</sup>.

**14.** Utilizzando i dati pubblici disponibili da parte di ISPRA<sup>12</sup> e la ripartizione per tipologia basata sull'Elenco Europeo dei Rifiuti ("EER"), le Parti hanno individuato sei distinte segmentazioni dei rifiuti differenziati che tra cui possono essere ripartite le attività da esse svolte nel settore, fornito una stima delle quote di mercato, a livello sia nazionale che delle macro-regioni utilizzate

<sup>7</sup> La disciplina vigente sui servizi di bonifica è rinvenibile nel D.Lgs. n. 152/2006, Titolo V ("Bonifica di siti contaminati"), agli artt. 239 e seguenti. In particolare, l'art. 240, lett. p) definisce il servizio di 'bonifica' come "l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)".

<sup>8</sup> Cfr. provvedimento n. 16161 del 15 novembre 2006, C8060 – SADI/Servizi industriali e provvedimento n. 17088 del 12 luglio 2007, C8624 – Veolia Servizi Ambientali/Termomeccanica.

<sup>9</sup> La quota di mercato stimata è ottenuta con dati del 2019, in quanto questo anno è l'ultimo per il quale le Parti dispongono di un dato relativo al totale del mercato.

<sup>10</sup> Cfr. provvedimento n. 23932 del 28 settembre 2012, C11744 – HERA/ACEGAS-APS HOLDING e provvedimento n. 30250 del 19 luglio 2022, C12464 – ACEA/ASM Terni.

<sup>11</sup> Cfr., *inter alia*, C12035 – Ireti/Atena, provvedimento n. 25938 del 23 marzo 2016, C11744 – Hera/Acegas-APS Holding, provv. n. 23932 del 28 settembre 2012, provvedimento n. 30250 del 19 luglio 2022, C12464 – ACEA/ASM Terni.

<sup>12</sup> Cfr. ISPRA, Rapporto Rifiuti Speciali Edizione 2022 n. 367/2022 (p. 24 e 269-271) e la sezione del Catasto Rifiuti, <https://www.catastorifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=prodrsnazione&aa=2020&atecocer=cerp&width=1920&height=1080>.

dall'ISPRA. Più in particolare, le categorie di rifiuti interessate sono: i) i rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali, ii) i rifiuti provenienti da processi termici, iii) i "rifiuti non altrimenti specificati nell'elenco" (cap. 16 EER, consistenti, nel caso delle Parti, prevalentemente in rifiuti liquidi), iv) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), v) i rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale vi) i rifiuti differenziati non pericolosi riferibili ad altre categorie, diverse da quelle precedentemente indicate.

**15.** Analizzando la posizione delle Parti nei mercati rilevanti così segmentati, si osserva che sia il gruppo Hera che ACR detengono ciascuna, antecedentemente all'Operazione, una quota inferiore al 5% in tutte le possibili articolazioni (merceologiche e geografiche) individuate e spesso di entità trascurabile. Parimenti, la quota imputabile al Ramo di azienda di RIECO è in tutti i casi inferiore all'1%.

#### *Il mercato del trattamento dei rifiuti pericolosi*

**16.** Il mercato del trattamento dei rifiuti pericolosi comprende le attività di trattamento finalizzate alla inertizzazione chimico-fisica di questa tipologia di rifiuti. La dimensione geografica di tale mercato è almeno pluriregionale, in considerazione dei costi di trasporto dei rifiuti pericolosi e della disponibilità di impianti adatti al trattamento degli stessi.<sup>13</sup>

**17.** Ciò premesso, le quote di mercato detenute dalle Parti a seguito dell'Operazione risultano, in ciascuna macro-area, inferiori al 10%, con un apporto attribuibile ad ACR e al ramo di azienda di RIECO che risulta peraltro in tutti i casi inferiore all'1%.

#### *Il mercato della progettazione e realizzazione dei lavori di ingegneria civile e industriale*

**18.** Le Parti risultano infine attive nel mercato della progettazione e realizzazione di lavori di ingegneria civile e industriale, di dimensione geografica nazionale o sovranazionale (anche in base alla tipologia e alla dimensione delle opere realizzate).<sup>14</sup> Nel caso di specie, non risulta necessario pervenire a una definizione esatta dell'estensione del mercato, in quanto ciò non modificherebbe la valutazione degli effetti della concentrazione in esame. Infatti, già limitandosi alle posizioni delle Parti a livello nazionale, si osserva che in esso risulta attiva la sola ACR, con una quota di mercato peraltro estremamente limitata (inferiore all'1%).

**19.** Inoltre, in considerazione della natura e dell'operatività delle imprese madri, le cui attività principali riguardano settori distinti e che hanno caratteristiche dimensionali molto diverse tra loro e da quelle dell'impresa comune ACR, si osserva che l'operazione non risulta avere per oggetto o effetto il coordinamento delle stesse.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

<sup>13</sup> Cfr. provvedimento n. 28432 del 27 ottobre 2020, C12310 – IREN Ambiente.

<sup>14</sup> Cfr. provvedimento 25480 del 20 maggio 2015, C11994 – Cooperativa Muratori & Cementisti-C.M.C. di Ravenna/Empedocle 2 e provvedimento 27595 del 12 marzo 2019, C12220 – Salini Impregilo/Cossi Costruzioni.

RITENUTO, altresì, che le pattuizioni tra le Parti che accompagnano l'operazione possono essere considerate accessorie alla operazione stessa nei soli limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette pattuizioni ove si realizzino oltre tali limiti;

**DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Guido Stazi*

**IL PRESIDENTE**

*Roberto Rustichelli*

---

**C12520 - FREEDOM 1-PERSONA FISICA/ASSIST DIGITAL**

*Provvedimento n. 30483*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2023;

SENTITO il Relatore, Professore Michele Ainis;

VISTO il Reg. (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 20 gennaio 2023 da parte della società Freedom 1 S.r.l. e di una persona fisica;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

**1.** Freedom 1 S.r.l. ("Freedom") è una società di diritto italiano controllata da Ardian France S.A. ("Ardian") *société anonyme* di diritto francese, controllata a sua volta da Ardian holding S.A.S. ("Gruppo Ardian"), anch'essa costituita secondo le leggi della repubblica francese.

Ardian è una società di gestione di fondi di *private equity* che, attraverso il Gruppo Ardian, svolge attività di investimento in Europa, Nord America e Asia.

Il fatturato del Gruppo Ardian realizzato in Italia nel 2021 è stato pari a circa [4-5]\* miliardi di euro.

**2.** Una persona fisica, attualmente manager e azionista di Assist Digital S.p.A. (di seguito il "Manager" e congiuntamente a Freedom le "Parti Notificanti" o "Acquirenti"), che non detiene partecipazioni di controllo in altre società diverse da Assist Digital S.p.A..

**3.** Assist Digital S.p.A. (di seguito "Assist Digital" o la "Target") è attualmente controllata da Wide Open S.r.l., a sua volta controllata da Progressio SGR S.p.A., società di gestione di fondi di *private equity*, e dall'insieme dei soci detentori delle azioni di categoria "A" e "B".

Assist Digital è una società che opera, principalmente nell'Unione Europea, anche mediante le sue controllate (insieme le "Società del Gruppo"), nei servizi di *contact center management* e nei servizi *digital & tech* nell'ambito della gestione delle relazioni con i clienti (*Customer Relationship Management*).

Il fatturato realizzato da Assist Digital in Italia, nel 2021, è stato pari a circa [31-100] milioni di euro. Le Società del Gruppo sono attive nell'erogazione di servizi di supporto, attraverso una struttura informatica e di telecomunicazioni (*call center, help desk, front-line, data-center*), a favore di vari operatori economici nei processi di contatto con la propria clientela finale, nonché nella

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

prestazione di servizi di *system integrator* e di consulenza alle aziende nelle aree dello sviluppo digitale, del marketing, delle vendite e dell'attività di *customer care*.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata ha ad oggetto l'acquisizione del controllo congiunto di Assist Digital da parte di Freedom e del Manager, tramite una società veicolo che sarà costituita prima del *closing* dell'operazione, denominata Freedom Digital S.p.A. (di seguito "HoldCo").

5. A tal fine, in data 24 dicembre 2022, le Parti Notificanti hanno sottoscritto un contratto di compravendita di azioni (di seguito lo "SPA") e un Accordo di Investimento.

In esecuzione dello SPA, HoldCo acquisirà il 100% del capitale sociale della Target. Alla data di perfezionamento dell'operazione, alla luce delle previsioni dell'Accordo di Investimento, gli Acquirenti eserciteranno il controllo congiunto su Assist Digital<sup>1</sup>. In particolare, il capitale sociale di HoldCo sarà detenuto da Freedom in misura pari al 63,081% e dal Manager in misura pari all'11,101%. Il restante 26% del capitale sociale sarà detenuto da altri soci (persone fisiche e giuridiche).

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

7. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate, è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente, a livello nazionale, da almeno due di esse è superiore a 31 milioni di euro.

## IV. VALUTAZIONI

8. La presente operazione interessa i seguenti ambiti: (a) settore delle attività di *call/contact center*, (b) settore dei servizi IT, (c) settore dei *software*, (d) settore dei servizi di *marketing* e comunicazione.

### **a) Settore delle attività di call/contact center**

9. Il settore dei *call/contact center*, comprende le attività di erogazione e sviluppo di servizi (tramite telefono, fax, e-mail, internet) a carattere informativo e professionale a favore di aziende ed enti pubblici. Le attività esercitate nel settore sono suscettibili di essere suddivise in servizi di ricezione (cd. *inbound*), rientranti nel più ampio *genus* del *customer services*, o di servizi verso l'esterno (cd. *outbound*), quali ad esempio *telemarketing* e *teleselling*.

---

<sup>1</sup> Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 9 dell'Accordo di Investimento, ad esito dell'operazione il Manager eserciterà un'influenza determinante, in virtù della quale acquisirà, insieme a Freedom, il controllo congiunto su Assist Digital.

**10.** Dal punto di vista geografico il mercato delle attività di *call/contact center* può ritenersi tendenzialmente di dimensione nazionale, considerate le barriere linguistiche e tenuto conto che le imprese sono condizionate, nella selezione dei *call center*, dalle tariffe telefoniche presenti a livello nazionale<sup>2</sup>. Tuttavia, nel caso di specie, la dimensione geografica del mercato può essere lasciata aperta.

**11.** Assist Digital è prevalentemente attiva nel mercato italiano dei servizi di *contact/call center*, avendo generato nello stesso più del 60% dei propri ricavi complessivi, con una quota pari al [5-10%] sul mercato nazionale.

Il Gruppo Ardian non è invece attivo nel mercato italiano dei servizi di *contact/call center*, né in mercati verticalmente integrati. Pertanto l'operazione non determina sovrapposizioni di quote di mercato.

#### **b) Settore dei servizi IT**

**12.** L'attività delle parti si sovrappone in alcuni segmenti dei servizi dell'Information Technology ("Servizi IT"). Il forte tasso di innovazione e la rapida e costante evoluzione tecnologica che caratterizzano il settore IT rendono non sempre agevole una netta demarcazione tra i diversi i segmenti di cui tale settore si compone. Le imprese che vi operano tendono, infatti, a offrire una molteplicità di servizi, adattando la propria offerta alla stessa evoluzione tecnologica, alla domanda e alle esigenze della clientela<sup>3</sup>.

**13.** Più in generale, all'interno dei Servizi IT, la Commissione europea ha individuato sette segmenti che identificano una pluralità di servizi informatici diretti alle imprese<sup>4</sup>. Si tratta, in particolare, dei servizi di: (i) *IT management*, per l'utilizzo di specifiche competenze al fine di creare e ottimizzare processi e flussi informativi aziendali; (ii) *transaction IT management*, per le transazioni che necessitano di supporti informatici; (iii) consulenza per l'analisi e il miglioramento delle strategie tecnologiche; (iv) *software development*, per sviluppare e integrare le soluzioni nelle infrastrutture esistenti; (v) *software maintenance*, per la manutenzione dei prodotti e l'assistenza tecnica; (vi) *hardware maintenance*, per ottimizzare i sistemi attraverso installazione, manutenzione e assistenza tecnica di componenti *hardware*; (vii) istruzione, per il trasferimento delle conoscenze al di fuori della formazione professionale.

**14.** Dal punto di vista geografico si ritiene di lasciare aperta la definizione del mercato e, in particolare, se tale mercato sia nazionale o più ampio, in quanto in entrambe le configurazioni non si avrebbero effetti pregiudizievoli per la concorrenza. Infatti, con riferimento alla posizione delle Parti nel settore complessivo dei Servizi IT, il Gruppo Ardian detiene una quota a livello nazionale

---

<sup>2</sup> Cfr., C9561 - *Coopservice/Rami d'azienda di Consultant Security Dog, Vision Hijanitoring, Fides Service, Self E Consorzio Gruppo Vision*, provvedimento n. 18800 del 21 agosto 2008; C7681 - *Fiat Auto/ Ramo di azienda di Inaction e C7682 - Alnaviva/Inaction*, provvedimento n. 15586 del 7 giugno 2006; C7026 - *Accenture Outsourcing/Albacom*, provvedimento n. 14423 del 22 giugno 2005; C6594 - *Cos Communication Services/Atesia-Telemarketing Comunicazione Telefonica e ricerche di mercato*, provvedimento n. 13700 del 28 ottobre 2004.

<sup>3</sup> Cfr., *inter alia*, C12432 - *Clessidra Private Equity SGR/Formula Impresoft*, provvedimento n. 30063 del 15 marzo 2022; C11943 - *ICCREA Holding/I.S.I.D.E.*, provvedimento n. 24851 del 27 marzo 2014; C11772 - *Accenture Sub/Octagon Research Solution*, provvedimento n. 23925 del 27 settembre 2012.

<sup>4</sup> Cfr. M.7458 - *IBM/INF Business of Deutsche Lufthansa*; M.9205 - *IBM/Red Hat*; M.6921 - *IBM Italia/UBIS*; M.6237 - *Computer Sciences Corporation/Issoft Group*; M.6127 - *Atos Origin/Siemens It Solutions & Services*; M.5666 - *Xerox/Affiliated Computer Services*; M.5301 - *CAP Gemini/BAS*; M.2946 - *IBM/PWC Consulting*.

in qualsiasi segmento inferiore al 2,5%, mentre la Target detiene una quota di mercato stimata inferiore allo 0,5%.

15. Pertanto a seguito dell'operazione, la posizione del Gruppo Ardian nel settore dei Servizi IT a livello nazionale subirà un incremento marginale e resterà complessivamente inferiore al 2,5%. L'operazione non appare quindi idonea a modificare l'assetto concorrenziale del settore.

#### **c) Settore dei software**

16. Con riferimento al settore dei *software* si individuano alcuni segmenti a seconda della destinazione finale del prodotto, in particolare per uso domestico (*consumer software*) ovvero per uso professionale (*business software*). A loro volta, i *software* di tipo *business* si possono dividere in programmi per infrastrutture di sistema (i cosiddetti *system infrastructure software*) e programmi applicativi (*application software*) a supporto delle principali funzioni aziendali<sup>5</sup>.

17. Dal punto di vista geografico si ritiene di lasciare aperta la definizione del mercato e, in particolare, se tale mercato sia nazionale o più ampio (globale o esteso quantomeno al SEE), in quanto in entrambe le configurazioni non si avrebbero effetti pregiudizievoli per la concorrenza.

18. Con riferimento alla posizione delle Parti nel settore dei *software*, entrambe le Parti detengono quote nei singoli segmenti largamente inferiori all'1%. Con riguardo al segmento del *software* applicativo, in cui si determina una sovrapposizione a seguito dell'operazione, la quota complessiva sarà comunque largamente inferiore al 5%, mentre in altri segmenti quali quelli dei *software* operativi e del *software* CRM (*Customer Relationship Management*) è attiva esclusivamente Assist Digital e, peraltro, in misura non significativa. Pertanto l'operazione non appare idonea a modificare l'assetto concorrenziale nel settore nel suo complesso.

#### **d) Settore dei servizi di marketing e comunicazione**

19. Anche nel settore dei servizi di *marketing* e comunicazione la molteplicità dei segmenti operativi, che spesso vede il coinvolgimento di risorse digitali, così come le variazioni diacroniche della domanda, ne impedisce una precisa segmentazione<sup>6</sup>. Sotto il profilo geografico la Commissione ha definito un mercato rilevante di ampiezza nazionale, pur rilevando una tendenza alla globalizzazione, in particolar modo in relazione a clienti di stampo internazionale<sup>7</sup>.

20. Seppure le attività delle Parti si sovrappongano in tale settore, la Target è attiva in misura trascurabile, cosicché la quota del Gruppo Ardian subirà un incremento marginale, che sarà in ogni caso inferiore al 3,5%.

21. Considerata quindi l'entità della posizione delle Parti su tale mercato, e rilevata la presenza di numerosi concorrenti, l'operazione non appare suscettibile di alterare le attuali dinamiche concorrenziali.

22. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

---

<sup>5</sup> Cfr. C11174 – *Robert Bosch/Inubit*, provvedimento del 4 agosto 2011, n. 22701.

<sup>6</sup> Cfr. C12453 - *Jakala/Maize-Hes-Hdm*, provvedimento n. 30172 del 24 maggio 2022; C12367 - *Mowgli-Jakala Holding/Jakala*, provvedimento n. 28623 del 30 marzo 2021

<sup>7</sup> Cfr. Decisioni della Commissione del 25 gennaio 2005 nel caso M.3579 *WPP/Grey* e del 9 gennaio 2014 nel caso M.7023 *Publicis/Omnicom*.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

**C12521 - F2i SGR/HISI HOLDING DI INVESTIMENTO IN SANITÀ ED INFRASTRUTTURE***Provvedimento n. 30484*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2023;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO l'atto della società F2i SGR S.p.A., pervenuto in data 23 gennaio 2023;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

1. F2i SGR S.p.A. (di seguito, F2i SGR) è una società di gestione del risparmio la quale attualmente gestisce quattro fondi *equity* di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso: F2i-Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture (di seguito, il Fondo II), F2i-Terzo Fondo per le Infrastrutture (di seguito, il Fondo III), Fondo Ania-F2i (di seguito, il Fondo IV) e il Fondo per le Infrastrutture Sostenibili (di seguito, il Fondo V), nonché un fondo di investimento di debito (F2i - Infrastructure Debt Fund 1) (di seguito, congiuntamente, i Fondi).

2. Il capitale sociale di F2i SGR è detenuto da 19 soci e ripartito come segue: (i) il 26% è detenuto da Casse di previdenza; (ii) il 25% è detenuto da Fondazioni bancarie; (iii) il 20% è detenuto da Banche; (iv) il 15% è detenuto da Fondi Sovrani e *Asset Manager*; e (v) il 14% è detenuto da Istituzioni Pubbliche. Nessuno dei soci esercita alcuna forma di controllo su F2i SGR.

3. Nel 2021 F2i SGR ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa [6-7]\* miliardi di euro, di cui circa [6-7] miliardi di euro per vendite nell'Unione Europea e circa [5-6] miliardi di euro per vendite in Italia.

4. HISI – Holding di Investimento in Sanità ed Infrastrutture S.r.l. (di seguito, HISI o la Target) è una società a capo di un gruppo (di seguito, il Gruppo Target) attivo nella progettazione e realizzazione di edilizia non residenziale, specificamente nell'ambito sanitario, e nella gestione integrata dei servizi non sanitari (*integrated facility management*) in favore delle medesime strutture, in virtù dei titoli concessori di cui sono titolari alcune delle società del Gruppo Target (in particolare, Genesi Uno S.p.A. (di seguito, Genesi Uno) e Genesi Due S.p.A. (di seguito, Genesi Due)).

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

5. Il capitale sociale di HISI è detenuto da Fininfra S.A. nella misura del 62,21% e da AXA Infrastructure Investissement S.A.S. nella misura del 37,79%. HISI è attualmente soggetta al controllo congiunto di Fininfra S.A. e di AXA Infrastructure Investissement S.A.S..

6. Nel 2021 il Gruppo Target ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa 43 milioni di euro, interamente realizzati in Italia.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

7. In data 23 dicembre 2022, F2i SGR, da un lato, e Fininfra S.A. e AXA Infrastructure Investissement S.A.S. (di seguito, i Venditori) dall'altro, hanno sottoscritto il *Sale and Purchase Agreement* (di seguito, SPA) con cui la prima si è impegnata ad acquistare dai Venditori l'intero capitale sociale della Target.

8. In particolare, F2i SGR, in nome, per conto e nell'interesse del Fondo IV, si è impegnata ad acquistare l'intero capitale sociale di HISI, acquisendo rispettivamente la quota attualmente detenuta da Fininfra S.A., rappresentativa del 62,21% del capitale sociale della Target, e la quota attualmente detenuta da AXA Infrastructure Investissement S.A.S., rappresentativa del 37,79% del capitale sociale della Target. È previsto che l'Operazione sia perfezionata tramite una società di nuova costituzione (di seguito, NewCo), che sarà designata da parte di F2i SGR entro la data del Closing dell'Operazione e che subentrerà nei diritti ed obblighi di F2i SGR ai sensi dello SPA.

9. In base a quanto dichiarato dalle Parti, l'operazione non prevede restrizioni accessorie.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

10. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

11. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

## IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

### *I mercati rilevanti*

12. In considerazione dell'attività della società oggetto di acquisizione, l'operazione interessa:

- (i) il mercato dell'edilizia non residenziale, di dimensione geografica nazionale<sup>1</sup>;
- (ii) i mercati dei servizi di (i) *facility management*, (ii) *property management* e (iii) *laundrying & sterilization*, di dimensione geografica nazionale o circoscritta ad un ambito più ristretto<sup>2</sup>; l'insieme

---

<sup>1</sup> Cfr. Provvedimento AGCM n. 23908 del 12 settembre 2012, C11768 – SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA/INSO - SISTEMI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIALI.

<sup>2</sup> Cfr. Provvedimento AGCM n. 19313 del 18 dicembre 2008, C9617 – MANUTENCOOP/MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT.

dei tre citati mercati può ritenersi costituire un unico mercato avente ad oggetto la fornitura di servizi integrati di gestione e governo delle strutture immobiliari (c.d. *Integrated facility management*), di dimensione geografica nazionale.

#### ***Effetti dell'operazione***

**13.** Il Gruppo Target è attivo nella progettazione e realizzazione di opere di edilizia non residenziale (in particolare, ospedaliera) e nella gestione integrata dei servizi non sanitari (*Integrated facility management*) in favore delle medesime strutture, di norma in base a strutture di partenariato pubblico-privato, mentre le partecipazioni detenute dai fondi gestiti da F2i SGR in società attive, *inter alia*, nella progettazione/realizzazione e/o gestione di infrastrutture non riguardano il settore ospedaliero.

**14.** Nel mercato nazionale dell'edilizia non residenziale (in regime di partenariato pubblico-privato e specificamente in ambito sanitario), il Gruppo Target detiene attualmente una quota nulla<sup>3</sup> e F2i SGR non è attiva.

**15.** In ciascuno dei mercati nazionali dei servizi di (i) *facility management*, (ii) *property management* e (iii) *laundrying & sterilization* (in favore delle strutture sanitarie), così come nel mercato nazionale dei servizi di *Integrated facility management* (in favore delle strutture sanitarie), il Gruppo Target detiene una quota inferiore all'1%, mentre F2i SGR non è attiva.

**16.** In tali mercati sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.

**17.** Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare quindi idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

<sup>3</sup> Per il Gruppo Target il dato tiene conto dell'avvenuto completamento della fase di realizzazione delle strutture ospedaliere interessate.

## DIRITTI TELEVISIVI

### **SR44 - FIGC/COMMERCIALIZZAZIONE DIRITTI AUDIOVISIVI CALCIO FEMMINILE DA STAGIONE 2023/2024**

*Provvedimento n. 30491*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del citato Decreto Legislativo, in base al quale la Federazione Italiana Giuoco Calcio è tenuta a predeterminare, per le competizioni calcistiche di propria competenza, Linee Guida "*per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole*" previste dal decreto in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive "*condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione*";

VISTO l'articolo 6, comma 6, dello stesso Decreto Legislativo, in cui è stabilito che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verifichino, per i profili di rispettiva competenza, la conformità delle Linee Guida ai principi e alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 9/2008 e le approvino entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

VISTE le Linee Guida, di cui al Decreto Legislativo n. 9/2008, trasmesse dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio in data 21 dicembre 2022;

VISTA la consultazione pubblica indetta dall'Autorità con delibera del 10 gennaio 2023;

VISTO il contributo fornito in data 31 gennaio 2023 da parte di una società attiva nel settore della produzione audiovisiva;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **I. LA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito anche la "FIGC") è l'associazione a carattere privatistico federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano e unica accreditata allo scopo di promuovere in Italia il gioco del calcio, del calcio a 5 e del *beach soccer*, oltre a curare gli aspetti ad essi connessi delle società calcistiche iscritte al Campionato a Divisione Unica.
2. Per effetto della forte crescita del calcio femminile e del conseguente passaggio al professionismo<sup>1</sup>, la Divisione Calcio Femminile della FIGC (di seguito anche "Divisione") sta

---

<sup>1</sup> Il Calcio Femminile è diventato professionistico con la delibera attuativa del Consiglio Federale della FIGC del 26 aprile 2022, agevolato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

avviando, in conformità alla normativa federale, i passaggi necessari per la costituzione di una lega, che associ tutte le società sportive partecipanti al Campionato di calcio Serie A femminile. Nelle more di tale costituzione il ruolo di organizzatore delle competizioni e della commercializzazione dei diritti audiovisivi ai sensi della normativa applicabile è ricoperto dalla Divisione.

3. Non appena sarà costituita la Lega, quest'ultima sostituirà, subentrando nei diritti e negli obblighi specificati negli inviti a offrire, la Divisione. Per questi motivi, nella proposta di Linee Guida della FIGC viene utilizzata la definizione di legge di "Organizzatore della competizione"<sup>2</sup> (declinato anche al plurale), che allo stato si riferisce alla Divisione, ma successivamente – secondo la FIGC – si riferirà alla costituenda Lega.

4. Tra i compiti affidati all'organizzatore della competizione rientrano l'organizzazione e gestione delle competizioni di calcio femminile denominate "Campionato Nazionale di Serie A"<sup>3</sup>, "Coppa Italia" e "Supercoppa" (di seguito, le "Competizioni", le cui singole gare verranno indicate come "Eventi").

## II. I CONTENUTI DELLE LINEE GUIDA

### a) Premessa

5. Come noto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del Decreto Melandri, l'Organizzatore della competizione predispone e sottopone al vaglio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ("AGCOM"), per i profili di rispettiva competenza, le Linee Guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi fino a un massimo di tre stagioni ovvero per il maggiore lasso temporale che dovesse essere consentito dalla legge ("Durata").

6. La legge 13 gennaio 2023, n. 6, di conversione del Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176, (recante "*Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica*") ha recentemente modificato l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (il c.d. "Decreto Melandri"), estendendo la Durata massima da tre a cinque anni.

7. Le Linee Guida proposte dalla FIGC - in luogo del soggetto organizzatore delle Competizioni - oggetto del provvedimento risultano emesse antecedentemente e relative alla singola stagione 2023-2024.

8. Di seguito vengono riportati sinteticamente i principali contenuti delle Linee Guida predisposte dalla FIGC per conto dell'organizzatore della competizione, così come comunicate in data 21 dicembre 2022.

---

<sup>2</sup> V. articolo 2, lettera e), del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9: "*«organizzatore della competizione»: il soggetto cui è demandata o delegata l'organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva*".

<sup>3</sup> Ad oggi, 10 Società Sportive partecipano al Campionato, 26 Società Sportive partecipano alla Coppa Italia Femminile e 2 Società Sportive partecipano alla Supercoppa Femminile, secondo i format deliberati dall'Organizzatore della competizione, fermo restando che gli stessi potrebbero essere modificati a discrezione, vincolante e incontestabile, dell'Organizzatore della competizione.

***b) Le Linee Guida***

**9.** Le Linee Guida in esame disciplinano i diritti audiovisivi e radiofonici sportivi afferenti alle seguenti competizioni calcistiche, organizzate dall'organizzatore della competizione a partire dalla stagione sportiva 2023/2024: Campionato Nazionale di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa.

**10.** Per le competizioni menzionate, la FIGC ha sino a oggi concesso in licenza, sul mercato nazionale, i Diritti Audiovisivi tramite un'offerta suddivisa tra la trasmissione di contenuti in chiaro (in particolare, la trasmissione in diretta di una partita) e la trasmissione di contenuti a pagamento (in particolare, la trasmissione in diretta di tutte le partite).

Con l'emissione delle Linee Guida la FIGC intende verificare se il mercato nazionale sia in grado di confermare l'interesse - da parte degli operatori della comunicazione e degli intermediari indipendenti anche in modalità lineare e/o non lineare come pure attraverso modalità innovative di comunicazione al pubblico - per un'offerta di contenuti in chiaro e per un'offerta di contenuti a pagamento.

***c) Criteri generali di commercializzazione***

**11.** In merito alla commercializzazione dei Diritti Audiovisivi, la FIGC ha individuato una serie di criteri che potrà seguire nella formazione dei pacchetti di Diritti audiovisivi (di seguito, i "Pacchetti"), per le Stagioni Sportive (all'interno del periodo in oggetto) che riterrà utile al momento della predisposizione degli inviti da offrire:

a) il contenuto dei Pacchetti sarà determinato tenendo in considerazione tanto le richieste degli operatori della comunicazione (ed eventualmente anche degli intermediari indipendenti), quanto le esigenze degli utenti e appassionati relative al prodotto audiovisivo, nonché le esigenze delle Società Sportive;

b) la modalità di commercializzazione dei Diritti Audiovisivi relativi alle dirette potrà essere basata su una distribuzione sia "per piattaforma" sia "per prodotto", con ogni combinazione mista e/o incrociata dei due criteri;

c) la produzione audiovisiva degli Eventi sarà caratterizzata da uniformità e omogeneità, sia nel caso che venga affidata ai licenziatari dei Diritti Audiovisivi (ma pur sempre sotto il controllo editoriale dell'Organizzatore della competizione), sia nel caso che venga posta a carico dello stesso Organizzatore della competizione o delle Società Sportive che intendessero produrre autonomamente. Sia nel caso in cui il Licenziatario dei Diritti Audiovisivi acquisisse il diritto di produrre gli Eventi, sia nel caso in cui, pur essendo la produzione effettuata dall'Organizzatore della competizione o delle Società Sportive, il Licenziatario manifestasse la necessità di integrare e/o personalizzare la produzione (ad esempio con l'utilizzo di un numero maggiore di telecamere), in entrambi i casi lo stesso Licenziatario dovrà necessariamente rispettare le disposizioni del "Regolamento relativo alle produzioni audiovisive, agli accessi negli stadi e alle interviste" di cui alle circolari che, di volta in volta (presumibilmente all'inizio di ciascuna Stagione Sportiva) saranno emanate dall'Organizzatore della competizione (di seguito "Regolamento Operativo Media") e ogni successiva modificazione e ogni altro regolamento o fonte applicabile, ivi incluse le condizioni generali di licenza contenute negli inviti a offrire. Resta sempre fermo, in ogni caso, il suo obbligo di mettere a disposizione dell'Organizzatore delle competizioni e delle Società Sportive organizzatrici e/o partecipanti all'Evento il segnale "integrato" contenente le immagini dell'Evento medesimo e comprensivo di qualsiasi fonte di ripresa, senza alcun corrispettivo o rimborso dei costi

tecnici, ai fini di ciascuna utilizzazione sia da parte dell'Organizzatore della competizione sia da parte delle Società Sportive. La proprietà delle riprese quale risultato delle produzioni audiovisive spetta alla Società Sportiva organizzatore dell'Evento, fermo restando il diritto dell'Organizzatore della competizione di farne uso per tutti i fini di cui alle Linee Guida.

d) all'interno degli inviti ad offrire saranno precisati gli standard minimi produttivi in relazione a ciascuna tipologia di sfruttamento di ciascuno dei Diritti Audiovisivi, nonché i costi per l'accesso al segnale, che non potranno eccedere quanto previsto nel tariffario di cui all'Allegato 1 alle Linee Guida. L'Organizzatore della competizione si riserva di apportare modifiche al Regolamento Operativo Media, agli standard minimi produttivi e al tariffario in presenza di rilevanti innovazioni del mercato relativo alle tecnologie di ripresa e trasmissione degli Eventi nonché in presenza di modifiche strutturali o cambiamenti degli stadi ove si disputano gli Eventi;

e) in caso di esito negativo della procedura competitiva (nei termini e con le modalità infra indicati), l'Organizzatore della competizione si riserva la facoltà di commercializzare nelle successive procedure nuovi Pacchetti, predisposti anche tramite l'accorpamento di quelli esistenti ovvero tramite licenza separata dei singoli diritti facenti parte del Pacchetto originario o di altri Pacchetti, verificando di volta in volta l'opportunità di proseguire la procedura competitiva con la fase della trattativa privata.

#### ***d) Tipologie di pacchetti***

**12.** Sulla base dei criteri sopra indicati l'organizzatore della competizione, ferma restando la sua ampia discrezionalità nel predisporre Pacchetti diversi o diversamente confezionati nel corso delle procedure competitive, potrebbe offrire al mercato nazionale degli intermediari indipendenti e degli operatori delle comunicazioni Pacchetti aventi le seguenti caratteristiche:

a) quanto alla commercializzazione di Dirette e/o di Immagini Salienti (come definite dal Decreto Melandri), potrebbero essere predisposti uno o più Pacchetti per la trasmissione delle Dirette su qualsiasi piattaforma trasmissiva (Satellitare, Digitale, Internet anche con modalità OTT, IPTV, Wireless), in chiaro e/o a pagamento, di tutti gli Eventi delle competizioni ovvero di Eventi a scelta del Licenziatario. Tali Pacchetti possono prevedere la modalità di trasmissione sia in chiaro sia a pagamento, anche su base non esclusiva. Anche le Immagini Salienti delle Competizioni potrebbero essere commercializzate in specifici Pacchetti ovvero essere ricomprese all'interno dei Pacchetti di Dirette. Tutti i Pacchetti potrebbero essere commercializzati singolarmente per ognuna delle Competizioni o fasi di Competizione (Regular Season, Poule Salvezza e Poule Scudetto);

b) quanto alla trasmissione audiovisiva in ambito nazionale non in esclusiva di Immagini Correlate (come definite dal Decreto Melandri), potrebbero essere predisposti Pacchetti contenenti il diritto non esclusivo di realizzare e trasmettere, in diretta ed in chiaro, di regola con modalità di trasmissione via piattaforma satellitare e/o digitale terrestre e/o OTT, di programmi sportivi del tipo "stadio - studio", messi in onda in diretta durante lo svolgimento delle gare di Regular Season (esclusi gli Eventi della fase di Poule Scudetto e Poule Salvezza) e della Coppa Italia (escluse semifinali e finali) disputate da una singola Società Sportiva, ovvero da più Società Sportive. In abbinamento al Pacchetto di una singola Società Sportiva, potrebbero essere concesse in licenza in forma non esclusiva anche Immagini Salienti. Potranno, altresì, essere predisposti specifici Pacchetti, in chiaro o a pagamento, per la trasmissione dei programmi "stadio - studio" anche degli

Eventi della fase di Poule Scudetto e Poule Salvezza, delle semifinali e finale di Coppa Italia e della Supercoppa;

c) quanto alla trasmissione radiofonica, potrebbero essere predisposti Pacchetti per la trasmissione in diretta, integrale o per estratti, della radiocronaca di tutti gli Eventi della Regular Season del Campionato e della Coppa Italia (esclusi gli Eventi delle semifinali e della finale) disputati da una singola squadra, ovvero degli Eventi della fase di Poule Scudetto e Poule Salvezza, degli Eventi delle semifinali e della finale di Coppa Italia, nonché della Supercoppa, ovvero Pacchetti per la trasmissione su piattaforma IP (a titolo esemplificativo, la c.d. *web-cronaca*).

***e) Condizioni generali di licenza***

**13.** Le “Condizioni generali di licenza”, che verranno dettagliatamente specificate all’interno degli inviti ad offrire, prevedono che potranno risultare Licenziatari di uno o più pacchetti di Diritti Audiovisivi esclusivamente gli Operatori della Comunicazione che siano in possesso del titolo abilitativo, qualora previsto dalla normativa vigente, per la distribuzione dei contenuti audiovisivi sulla Piattaforma distributiva prevista dal relativo pacchetto, e che garantiscano i requisiti analiticamente descritti nelle Linee Guida relativi al possesso di un’adeguata struttura organizzativa per trasmettere gli eventi previsti in ogni pacchetto.

**14.** Inoltre, l’assegnatario dei pacchetti sarà tenuto a rispettare alcuni puntuali obblighi in tema di accesso agli stadi, trasmissione del segnale e tutela e promozione dell’immagine delle competizioni predisposte dall’organizzatore della competizione.

***f) Diritti riservati***

**15.** Sono riservati alle Società Sportive, con riferimento agli Eventi dalle stesse disputati, i diritti di natura secondaria come dettagliatamente descritti all’interno degli Inviti ad offrire e del Regolamento Operativo Media (e sue successive modifiche e integrazioni). Allo stato, e impregiudicato il diritto dell’Organizzatore della competizione di procedere a una migliore calibrazione dei suddetti diritti mediante aggiornamento dell’Invito ad offrire e del Regolamento Operativo Media nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti, i diritti esercitabili dalle Società Sportive<sup>4</sup> potranno essere esercitati nel rispetto dei diritti loro riconosciuti dal Decreto Melandri, nell’ambito dei canali media ufficiali delle Società Sportive (inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva: il sito web ufficiale, i canali tematici televisivi, i profili social ufficiali delle Società Sportive).

***g) Regole generali di offerta e procedura competitiva: Pacchetti in forma esclusiva***

**16.** L’Organizzatore della competizione procederà alla commercializzazione dei Pacchetti in forma esclusiva, a norma dell’articolo 7 del Decreto Melandri, tramite apposita procedura competitiva sul territorio nazionale alla quale potranno partecipare gli operatori della comunicazione e gli intermediari indipendenti. Dell’avvio di tale procedura e dei termini di presentazione delle offerte sarà data notizia sul sito internet ufficiale dell’organizzatore della competizione. All’interno degli Inviti ad offrire sarà dettagliatamente esposto il contenuto dei singoli Pacchetti.

---

<sup>4</sup> A titolo esemplificativo, trasmissione di Immagini Correlate e di Immagini Salienti, replica e sintesi, trasmissione di interviste; collegamento da bordo campo o tribuna stampa; trasmissione replica e sintesi sul canale tematico.

**17.** Il prezzo minimo dei singoli Pacchetti sarà determinato secondo ragionevolezza e in considerazione dei prezzi e delle dinamiche di mercato, del valore del prodotto e delle esigenze degli appassionati.

**18.** La presentazione delle offerte, che dovranno essere relative ad un singolo e autonomo Pacchetto, nonché prive di qualsivoglia tipo di condizione, da parte degli operatori o degli intermediari indipendenti dovrà essere effettuata tramite le modalità determinate nell'Invito ad offrire (es. in busta chiusa o piattaforma informatica dedicata), compilando il modulo in ogni sua parte contenente l'offerta per il/i Pacchetto/i esclusivo/i indicato/i, corredato dall'apposita documentazione richiesta.

**19.** L'apertura delle offerte sarà effettuata da una commissione all'uopo incaricata presso la sede dell'organizzatore della competizione o in altro luogo specificamente indicato; alle operazioni e alla redazione dei verbali di aggiudicazione potranno essere presenti i rappresentanti e/o i delegati degli operatori della comunicazione, degli intermediari partecipanti alla procedura e delle Società Sportive.

**20.** In seguito all'apertura delle buste sarà redatta graduatoria delle offerte che abbiano superato il prezzo minimo e, qualora non siano riscontrate irregolarità nella documentazione fornita, l'organizzatore della competizione procederà ad assegnare il Pacchetto all'operatore della comunicazione e/o all'intermediario indipendente che avrà presentato l'offerta più elevata.

**21.** Qualora non dovessero giungere offerte superiori al prezzo minimo, l'Organizzatore della competizione avrà la facoltà, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Decreto Melandri, previa comunicazione all'AGCM, di revocare l'offerta del Pacchetto ovvero decidere di assegnarlo ugualmente.

In ogni caso, i Pacchetti non potranno essere aggiudicati all'esito della procedura competitiva agli operatori della comunicazione o agli intermediari indipendenti nei cui confronti sia pendente un contenzioso, anche stragiudiziale, con l'organizzatore della competizione per il mancato o parziale versamento dei corrispettivi previsti dai Contratti di licenza delle stagioni precedenti a quella in corso, salvo che l'operatore o l'intermediario abbia depositato, unitamente all'offerta, garanzia bancaria a prima richiesta (secondo il modello predisposto dall'organizzatore della competizione) per il pagamento di ogni corrispettivo maturato e non corrisposto.

**22.** L'organizzatore della competizione si avvarrà dello strumento della trattativa privata per l'assegnazione in licenza dei Diritti Audiovisivi in caso di esito negativo della procedura competitiva (per mancanza di offerte, mancato raggiungimento del prezzo minimo delle stesse, per motivi di estrema urgenza o per qualsivoglia altra ragione che non consenta l'assegnazione dei Pacchetti). In tale ipotesi:

a) qualora dovessero manifestare interesse all'acquisto del Pacchetto due o più operatori della comunicazione o intermediari indipendenti che abbiano presentato un'offerta, l'organizzatore della competizione procede alla trattativa privata consentendo ai predetti soggetti di effettuare rilanci, con presentazione dell'offerta in busta chiusa o tramite piattaforma informatica dedicata. Il Pacchetto sarà assegnato al soggetto che avrà offerto il prezzo più alto;

b) nel caso in cui invece, dovesse manifestare interesse all'acquisto del Pacchetto un solo operatore della comunicazione o intermediario indipendente, si procederà ad una vera e propria negoziazione, che si concluderà con l'assegnazione o meno dei Diritti Audiovisivi.

**23.** In ogni caso i Pacchetti non potranno essere aggiudicati all'esito della procedura competitiva agli operatori della comunicazione o agli intermediari indipendenti nei cui confronti sia pendente un contenzioso, anche stragiudiziale, con l'organizzatore della competizione per il mancato o parziale versamento dei corrispettivi previsti dai Contratti di licenza delle stagioni precedenti a quella in corso, salvo che l'operatore della comunicazione o l'intermediario indipendente abbia depositato, unitamente all'offerta, garanzia bancaria a prima richiesta (secondo il modello predisposto dall'organizzatore della competizione) per il pagamento di ogni corrispettivo maturato e non corrisposto.

***h) Pacchetti in forma non esclusiva***

**24.** In caso di Pacchetti non esclusivi, il Licenziatario dovrà:

a) trasmettere il modulo di invito ad offrire appositamente predisposto e pubblicato sul sito ufficiale dell'organizzatore della competizione compilato in ogni sua parte, con indicazione del Pacchetto per cui è presentata l'adesione all'offerta predisposta dall'organizzatore della competizione, nonché espressa e integrale accettazione delle Condizioni Generali di Licenza previste nell'offerta al mercato;

b) effettuare il versamento tramite home-banking dell'intero corrispettivo (o della prima rata di pagamento se prevista), comprendente il costo del Pacchetto e il prezzo di accesso al segnale per ogni evento del Pacchetto, sul conto dell'organizzatore della competizione indicato all'interno dell'offerta al mercato. Il documento certificativo dell'avvenuto pagamento dovrà essere allegato alla consegna del documento di cui al punto a);

c) consegnare la dichiarazione autocertificativa dei requisiti di abilitazione.

**25.** In seguito alla ricezione della richiesta di adesione all'offerta, l'organizzatore della competizione procederà ad un controllo formale della documentazione e alla verifica dell'avvenuto pagamento, nonché alla conformità di questo. Al termine di queste operazioni, qualora non siano riscontrate irregolarità, l'organizzatore della competizione procederà a dare riscontro dell'assegnazione del Pacchetto con specifica comunicazione all'indirizzo PEC dell'offerente. Il Contratto di licenza, sia pure sottoposto alla condizione sospensiva del ricevimento della polizza assicurativa r.c. terzi, si riterrà perfezionato al momento della predetta comunicazione, senza che sia necessario un ulteriore contratto scritto, anche meramente ricognitivo.

***i) Diritti invenduti***

**26.** A fronte dell'eventuale esito negativo delle procedure di assegnazione dei Diritti Audiovisivi, l'organizzatore della competizione provvederà, con propria delibera assembleare, in un momento successivo, a disciplinare, nel rispetto delle applicabili previsioni del Decreto Melandri, le modalità di esercizio anche da parte delle Società Sportive di tali diritti invenduti tenuto conto delle limitazioni previste dagli altri contratti già definiti dall'organizzatore della competizione. Resta sempre ferma la facoltà della singola Società Sportiva di rinunciare all'esercizio dei diritti invenduti a favore dell'organizzatore della competizione, il quale avrà la facoltà di commercializzarli in forma centralizzata congiuntamente ai diritti invenduti delle altre Società Sportive che abbiano manifestato espressa rinuncia.

**27.** Resta ferma la possibilità che, in caso di futura delibera da parte dell'Assemblea delle Società Sportive in tal senso, l'organizzatore della competizione, prima di considerare invenduti i relativi

diritti, riservi il diritto di realizzare un proprio canale distributivo degli Eventi laddove, al termine della fase di trattativa privata, dovesse riscontrare l'assenza di offerte soddisfacenti.

### III. LA CONSULTAZIONE PUBBLICA

**28.** L'11 gennaio 2023 è stata avviata la consultazione pubblica concernente le Linee Guida predisposte dall'organizzatore della competizione, trasmesse in data 21 dicembre 2022.

**29.** In data 31 gennaio 2023 è pervenuto un contributo alla consultazione pubblica da parte di una società attiva nel settore della produzione audiovisiva (di seguito, l'"Operatore"), specializzata nella copertura di importanti eventi sportivi. La società ha in primo luogo sottolineato che il processo di predisposizione e approvazione delle Linee Guida è stato avviato sebbene si stia ancora definendo l'assetto dei principali attori che saranno coinvolti nella vendita centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi per il calcio femminile e con un orizzonte temporale ristretto ad una sola stagione sportiva. Tali aspetti potrebbero incidere sulla programmazione da parte degli operatori del mercato delle proprie attività, anche in merito alla produzione audiovisiva degli eventi sportivi delle massime competizioni del calcio femminile.

**30.** In particolare, l'Operatore ha segnalato, oltre a una limitata chiarezza in merito alla formazione dei pacchetti di diritti audiovisivi (anche in funzione di elementi importanti quali il numero di partite ricompreso in ciascun pacchetto), che un aspetto di particolare rilevanza riguarda l'assenza di riferimenti circa la scelta, per ciascun club, di procedere all'autoproduzione dell'evento sportivo o meno.

**31.** Da un punto di vista tecnico, l'Operatore ha individuato criteri poco chiari nella formulazione dei tariffari di produzione audiovisiva degli eventi, con specifico riferimento all'utilizzo delle telecamere (distinguendo tra *broadcast*, ovvero presidiate da un operatore o non-*broadcast*), anche con riferimento agli eventi di interesse maggiore (i c.d. *top matches*).

**32.** Ulteriori aspetti di criticità sono rilevati dall'Operatore nei costi per le attività ancillari, espressamente non comprese – secondo la sua lettura delle Linee Guida – nei costi indicati. Tali attività, complementari rispetto alla realizzazione tecnica *on-site*, sono attività fondamentali per la costruzione e successiva distribuzione del prodotto ai soggetti assegnatari dei diritti audiovisivi sportivi.

**33.** L'Operatore inoltre lamenta la scarsa redditività delle attività di produzione degli Eventi, ove rapportata a una misura calcolata sulla base delle Linee Guida del Calcio Professionistico Maschile.

**34.** Infine, l'Operatore suggerisce di specificare all'interno delle Linee Guida le modalità con le quali sarà possibile, per i canali tematici dei singoli club, continuare a distribuire *live* le immagini dei *match* delle proprie squadre come avviene già attualmente.

### IV. VALUTAZIONI

#### *a) Considerazioni preliminari*

**35.** L'obiettivo fondamentale del Decreto Legislativo. n. 9/2008 è quello di realizzare un mercato trasparente ed efficiente dei diritti audiovisivi. A tal fine, gli articoli 6 e 7 del Decreto impongono all'organizzatore della competizione di mettere tutti gli operatori di tutte le piattaforme in condizione di concorrere per acquisire i diritti audiovisivi, attraverso apposite procedure competitive idonee a garantire ai partecipanti condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. In tale

contesto, il predetto Decreto Legislativo prevede un intervento *ex ante* dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che valuta e approva le Linee Guida predisposte dall’organizzatore della competizione prima di procedere alla gara.

**36.** Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Decreto, le Linee Guida devono prevedere regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e ulteriori regole in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.

**37.** Tali regole riguardano il complesso dei diritti audiovisivi oggetto della procedura di commercializzazione indetta dall’organizzatore della competizione, considerata l’ampia definizione di diritto audiovisivo adottata dall’articolo 2 del Decreto Melandri, alla lettera o)<sup>5</sup>. Essa, oltre a ricomprendere espressamente “*l’utilizzazione delle immagini dell’evento [...] per finalità di abbinamento delle immagini dell’evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività*” (lettera o), numero 6), si caratterizza per una formulazione ampia, tale da comprendere anche lo sfruttamento di contenuti audiovisivi tramite piattaforme digitali innovative, come quelli fruibili attraverso il Metaverso, oltre a quelli relativi a un segmento separato della domanda, quali ad esempio i diritti *betting*.

**38.** Ciò posto, l’Autorità intende effettuare osservazioni in merito alle Linee Guida trasmesse dalla FIGC in data 21 dicembre 2022, ritenendo opportuno ricordare che, laddove in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale i soggetti interessati non si attengano alle sue indicazioni e adottino comportamenti tali da pregiudicare la concorrenza nell’acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori, essa è chiamata a intervenire, ricorrendo ai poteri che gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”) e la Legge n. 287/1990 le conferiscono.

**39.** In particolare, in questa sede, l’Autorità è chiamata ad approvare, per i profili di competenza, le Linee Guida previo accertamento della conformità delle stesse ai principi e alle disposizioni del Decreto (articolo 6, comma 6).

---

<sup>5</sup> “Articolo 2- Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

o) «diritti audiovisivi»: i diritti esclusivi, di durata pari a cinquanta anni dalla data in cui si svolge l’evento, che comprendono:

1) la fissazione e la riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle immagini dell’evento, in qualunque luogo in cui l’evento si svolga;

2) la comunicazione al pubblico delle riprese, fissazioni e riproduzioni, nonché la loro messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, su reti di comunicazione elettronica. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico delle immagini dell’evento;

3) la distribuzione con qualsiasi modalità, compresa la vendita, dell’originale e delle copie delle riprese, fissazioni o riproduzioni dell’evento. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dall’avente diritto in uno Stato membro;

4) il noleggio ed il prestito dell’originale e delle copie delle fissazioni dell’evento. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;

5) la fissazione, elaborazione o riproduzione, in tutto o in parte, delle emissioni dell’evento per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove fissazioni aventi ad oggetto l’evento;

6) l’utilizzazione delle immagini dell’evento per finalità promozionali e pubblicitarie di prodotti e servizi, nonché per finalità di abbinamento delle immagini dell’evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività;

7) la conservazione delle fissazioni delle immagini dell’evento ai fini della costituzione di un archivio o banca dati da riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in qualunque modo e forma nei termini che precedono, a partire dalla mezzanotte dell’ottavo giorno che segue alla disputa dell’evento medesimo;”

**40.** Le valutazioni di seguito svolte avranno ad oggetto unicamente il testo delle Linee Guida trasmesso in data 21 dicembre 2022 dalla FIGC, tenendo conto delle dinamiche competitive che si sono manifestate nel territorio nazionale con riferimento alla commercializzazione dei diritti audiovisivi per le competizioni da essa organizzate e del fatto che tale soggetto non è, in prospettiva, il soggetto organizzatore della competizione come individuato dal Decreto Melandri.

***b) Sui criteri di formazione dei pacchetti***

**41.** Con riferimento al grado di dettaglio dei criteri di formazione dei pacchetti, in sede di presentazione delle Linee Guida, la FIGC – per conto del futuro organizzatore della competizione – non ha proceduto a un’analitica articolazione dei pacchetti, limitandosi a descrivere le tipologie di gruppi di pacchetti tenendo conto tanto le richieste degli operatori della comunicazione (ed eventualmente anche degli intermediari indipendenti), quanto le esigenze degli utenti e appassionati relative al prodotto audiovisivo, nonché le esigenze delle Società Sportive.

**42.** Si osserva che la descrizione degli specifici contenuti dei pacchetti deve essere valutata alla luce della necessità di fornire un numero minimo di informazioni idonee a permettere una valutazione circa la conformità ai principi ispiratori del Decreto Melandri, nonché ai limiti da esso posti, con particolare riguardo alle caratteristiche degli eventi – quali il grado di appetibilità degli stessi – da cui consegue la possibilità di proporre al pubblico gli eventi di maggiore interesse. Occorre tuttavia osservare che i diritti in questione hanno, allo stato, minore richiamo e rilevanza nel pubblico e, pertanto, la loro commercializzazione in esclusiva appare di minor rilievo per la concorrenza nei mercati audiovisivi. A tal fine, si ricorda che il Decreto Melandri, all’articolo 7, comma 8, prevede limiti alla commercializzazione dei diritti meno stringenti rispetto a quelli previsti per il Campionato di Serie A organizzato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A. In particolare, è possibile, per le competizioni diverse dalla Serie A, assegnare ad un unico soggetto tutti i pacchetti relativi alle dirette in esclusiva.

**43.** Ciò posto, si sottolinea che, successivamente alla pubblicazione degli inviti a offrire, resta impregiudicata l’eventuale valutazione della conformità della concreta declinazione dei pacchetti, oltre che della successiva assegnazione dei diritti, ai sensi della normativa nazionale e eurounionale e dell’articolo 8 del Decreto Melandri. L’Autorità, infatti, ritiene che la normativa nazionale ed eurounionale in tema di concorrenza sia sufficiente a permettere un intervento laddove l’organizzatore della competizione, in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale, non si attenesse alle indicazioni dell’Autorità e tale comportamento pregiudicasse la concorrenza nell’acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori.

**44.** In merito ai costi di accesso al segnale, agli standard qualitativi e alle modalità della produzione televisiva, su cui sono state svolte considerazioni in sede di consultazione pubblica, si osserva che la disciplina è demandata all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del Decreto Melandri. Pertanto, esse non sono oggetto della presente valutazione.

***c) Sui criteri di assegnazione***

**45.** In linea generale, si ritiene che le regole riportate nelle Linee Guida in esame in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi e, in particolare, la previsione di un prezzo minimo di offerta, i criteri per la determinazione dello stesso e il ricorso a procedure selettive di natura

competitiva, risultano allo stato idonee a consentire una piena e imparziale competizione tra i partecipanti, conformemente all'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 9/2008.

**46.** A quest'ultimo riguardo, si deve rimarcare l'importanza della definizione di un prezzo minimo adeguato al contenuto di ciascun pacchetto e tale da ridurre al minimo l'eventualità che la vendita di uno o più pacchetti abbia esito negativo. Tale disposizione appare giustificabile nel caso specifico dei diritti inerenti alle competizioni organizzate dall'organizzatore della competizione in quanto volta a mantenere l'appetibilità complessiva dei pacchetti offerti in un'ottica di minore *appeal* di tali diritti rispetto alle competizioni organizzate da altre Leghe sportive.

**47.** Con riferimento ai criteri di commercializzazione, si rappresenta che la FIGC – in nome del futuro organizzatore delle competizioni – si riserva di modificare i pacchetti, rispetto alla loro configurazione delle Linee Guida, in sede di pubblicazione degli inviti a offrire, pur mantenendo fermi i criteri della loro formazione.

**48.** Rispetto alla durata delle licenze, si rammenta che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 del Decreto Melandri, i contratti di licenza devono avere una durata massima di cinque (ad esito della intervenuta modifica normativa, v. *supra*) anni o in ogni caso una durata massima che garantisca la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione. Ciò posto, la previsione di licenze per una durata inferiore, prospettata nelle Linee Guida presentate dalla FIGC e individuata nella sola stagione 2023-2024, è apprezzabile in quanto, ferme restando le considerazioni poco sopra svolte in merito alla predisposizione di pacchetti equilibrati ed effettivamente di pregio che garantiscano la valorizzazione dei diritti commercializzati dall'organizzatore della competizione, permette una maggiore contendibilità, anche dinamica, dei diritti audiovisivi in questione.

CONSIDERATO che resta impregiudicato il potere dell'Autorità di valutare la conformità degli inviti a offrire e della procedura di vendita dei diritti audiovisivi oggetto del presente provvedimento alla disciplina *antitrust* nazionale ed eurounionale e al Decreto Legislativo n. 9/2008 e di procedere alla verifica di eventuali violazioni della predetta disciplina nel caso in cui l'organizzatore della competizione, in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale, non si attenesse alle indicazioni dell'Autorità e tale comportamento pregiudicasse la concorrenza nell'acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori; RITENUTO, pertanto, di poter approvare, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le Linee Guida in esame ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008;

#### DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le Linee Guida della Federazione Italiana Giuoco Calcio – Divisione Calcio Femminile depositate in data 21 dicembre 2022, aventi ad oggetto la commercializzazione di diritti audiovisivi sportivi relativi la stagione sportiva 2023/2024.

---

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e sarà pubblicato nel bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

## PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

### PS12159 - COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA-PRESCRIZIONE BIENNALE SETTORE IDRICO

*Provvedimento n. 30487*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2023;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il *“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione del 22 luglio 2022, con la quale è stato comunicato al Comune di San Nicola La Strada l'avvio del procedimento istruttorio PS12159 per possibile violazione degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 31 ottobre 2022, con la quale il Comune di San Nicola La Strada ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento;

VISTO il provvedimento del 15 novembre 2022, con il quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga di quarantacinque giorni del termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

#### **I. LA PARTE**

1. Il Comune di San Nicola La Strada (nel seguito anche il Comune), in qualità di Professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del Consumo (qui di seguito *“il Professionista”*), quale gestore del servizio idrico integrato (di seguito *“SII”*) nel relativo territorio comunale.

#### **II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO**

2. Il procedimento in oggetto concerne le condotte, poste in essere dal Comune di San Nicola La Strada (CE), in possibile violazione del Codice del Consumo, relative al:

A) mancato adeguamento agli obblighi informativi sulla prescrizione biennale o breve di cui alla legge n. 205/2017 (di seguito anche *“PB”*), i quali prevedono un'adeguata informativa all'utenza, sia all'interno della fattura che contiene importi riferiti a consumi risalenti ad oltre i due anni, che tramite il proprio sito *internet* (o mediante altri supporti comunicativi/divulgativi);

B) mancato accoglimento delle istanze di riconoscimento della prescrizione biennale relative a crediti riferiti a consumi idrici fatturati successivamente al 1° gennaio 2020 e risalenti a oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta.

### **III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI**

#### ***1) L'iter del procedimento***

3. In base alle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo,<sup>1</sup> in data 22 luglio 2022, è stato comunicato al Comune di San Nicola La Strada l'avvio del procedimento istruttorio PS12159.

4. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal Comune di San Nicola La Strada per aver posto in essere alcune condotte elusive degli obblighi fissati dalla vigente disciplina legislativa e regolatoria in materia di PB in capo agli operatori del settore idrico a partire dal 1° gennaio 2020.

5. In particolare, il Comune di San Nicola La Strada, come emerge dalle evidenze agli atti<sup>2</sup>, ha emesso, nel periodo gennaio – ottobre 2020, fatture riguardanti i consumi idrici relativi agli anni 2016/2017: (i) senza indicare la presenza di importi prescrivibili e le informazioni previste dalla normativa sulla prescrizione biennale, (ii) senza allegare alle bollette il relativo modulo per eccepire la prescrizione. Inoltre, le evidenze acquisite<sup>3</sup> evidenziano che il Comune non ha accolto molteplici istanze di prescrizione.

7. In data 31 ottobre 2022, il Comune di San Nicola La Strada ha inviato le informazioni richieste nella comunicazione di avvio del procedimento.

8. Il Comune di San Nicola La Strada è stato sentito in audizione in data 20 settembre 2022.

9. In data 31 ottobre 2022, il Comune ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento.

9. In data 15 novembre 2022 è stato prorogato il termine di conclusione del procedimento.

10. In data 21 novembre 2022 è stata comunicata al Comune la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

#### ***2) La disciplina della prescrizione biennale nel settore idrico***

11. La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), all'articolo 1, commi 4 e ss., ha introdotto un nuovo regime prescrizionale biennale per i crediti vantati dagli operatori nei settori delle *utilities*, ivi compreso quello dei servizi idrici: in particolare, è stato previsto il diritto dei consumatori-utenti, sia domestici che professionisti e microimprese, di eccepire la prescrizione degli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni addietro, indicati nelle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020, laddove il ritardo nella fatturazione non fosse dovuto ad "*accertata responsabilità dell'utente*"<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. segnalazione protocollo n. 68027 del 1° settembre 2021 e nota del Professionista protocollo n. 81592 del 27 ottobre 2021.

<sup>2</sup> Cfr. nota di riscontro protocollo n. 28963 del 31 ottobre 2022.

<sup>3</sup> Cfr. nota di riscontro protocollo n. 81592 del 27 ottobre 2021.

<sup>4</sup> Il comma 4 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018, ha previsto che "*nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come*

**12.** Il medesimo articolo 1 ha attribuito al Regolatore di settore – a oggi, ARERA – il compito, tra l’altro, di definire sia “*le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all’attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo*” (comma 4), sia “*le misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l’accertamento e l’acquisizione dei dati dei consumi effettivi*”<sup>5</sup>.

**13.** In attuazione del dettato legislativo, ARERA ha adottato, in relazione al settore idrico, la Delibera n. 547/2019/R/IDR individuando, nel relativo allegato B, le “*misure di rafforzamento delle tutele degli utenti finali per i casi di fatturazione di importi per il servizio idrico riferiti a consumi risalenti a più di due anni*”. Pertanto, in riferimento “*alle fatture relative al servizio idrico emesse prima del 1° gennaio 2020, con scadenza successiva a tale data, per importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni*” sono stati minuziosamente previsti vari obblighi in capo ai Gestori SII, a partire dalla trasparente comunicazione all’utente finale – distinto ed evidenziato dettaglio in fattura oppure con documento separato – circa gli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni nonché con riguardo al diritto di eccepirne la prescrizione biennale mediante compilazione e invio di modulo *ad hoc* in riferimento.

**14.** Sempre nell’Allegato B alla Delibera n. 547/2019/R/IDR, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito “ARERA”) ha espressamente previsto (all’articolo 2.3)<sup>6</sup>, che la PB “*decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente*” ossia una volta trascorsi quarantacinque giorni dalla scadenza dell’ultimo giorno del periodo di riferimento.

**15.** L’entrata in vigore della disciplina della PB di cui alla Legge di Bilancio 2018, era fissata, per il settore idrico, al 1° gennaio 2020: tuttavia, il legislatore è successivamente intervenuto con l’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020) che, sempre con decorrenza 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 5 dell’articolo 1, della legge n. 205/2017 (nel quale si escludeva l’operatività della PB allorché la mancata/erronea rilevazione dei dati di consumo fosse dipesa da “*responsabilità accertata dell’utente*”).

**16.** In esito a tale novella legislativa, ARERA ha adottato una nuova Delibera (del 26 maggio 2020, n. 186/2020/R/IDR) che, al fine di adeguare la regolazione precedente alla legge di Bilancio 2020, ha provveduto, tra l’altro<sup>7</sup>, a modificare e aggiornare gli obblighi informativi in tema di PB, già

---

*definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lett. c), del Codice del Consumo, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera, Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni”* (grassetto aggiunti). Il successivo comma 5 stabiliva che “*le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell’utente*”.

<sup>5</sup> Inoltre, il successivo comma 7 dell’articolo 1 ha stabilito che l’ARERA “*può definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l’autolettura senza oneri a carico dell’utente*”.

<sup>6</sup> “*il gestore è tenuto ad informare l’utente finale, utilizzando uno o più canali di comunicazione idonei a garantire completezza e trasparenza, della possibilità di eccepire la prescrizione, mediante il seguente avviso testuale: “La fattura [specificare numero fattura] contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che potrebbero non essere pagati qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione di tali importi non sia a Lei attribuibile, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge 205/2017). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di non pagare tali importi ai recapiti di seguito riportati [specificare i recapiti]”* (Delibera 547/2019/R/IDR - Allegato B, articolo 3.2).

<sup>7</sup> Con la Delibera 86/2020/R/IDR, ARERA ha apportato modifiche anche all’Allegato A alla Delibera 311/2019/IDR (REMSI), di disciplina della “costituzione in mora”, fissando aggiornati obblighi per i Gestori, sempre in coerenza con la novella apportata dalla Legge di Bilancio 2020. Nello specifico, in sostituzione del comma 2.bis dell’articolo 4 dell’Allegato A alla Delibera 311/2019/R/IDR, è stato stabilito che “*qualora la costituzione in mora sia relativa a importi*

posti in capo ai Gestori verso l'utenza dalla suddetta Delibera n. 547/2019/R/IDR, prevedendo l'inserimento di coerente comunicazione in fattura in merito agli importi correlati a consumi risalenti a più di due anni prima<sup>8</sup>.

**17.** Con la Delibera 186/2020/R/IDR, ARERA ha affermato che, per effetto della novella introdotta dalla legge n. 160/2019 (in vigore dal 1° gennaio 2020), “*la PB prevista dalla Legge di Bilancio 2018 ha per presupposto il mero decorrere del tempo*”; ha, inoltre, ivi ribadito il carattere vincolato della disciplina contenuta nella norma primaria sulla PB (in riferimento alle leggi di Bilancio 2018 e 2020) e il contenuto specifico e immediatamente precettivo per gli operatori di tale disciplina primaria, in vigore, per il settore idrico, dal 1° gennaio 2020.

**18.** Da ultimo, in ottemperanza ad alcune pronunce del Giudice Amministrativo<sup>9</sup>, ARERA ha emanato la Delibera del 21 dicembre 2021, n. 610/2021/R/IDR, con cui ha provveduto: a) ad aggiornare la propria regolazione confermando, nelle linee generali, il contenuto precettivo della deliberazione n. 186/2020/R/IDR, ridefinendo gli obblighi informativi per effetto della generalizzazione legislativa del termine di prescrizione biennale; b) a garantire all'utente finale un'adeguata informazione nei casi in cui il gestore ritenga di poter fatturare importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, affermando, in tali casi, la sussistenza di una causa ostativa alla maturazione della prescrizione ai sensi della normativa primaria di riferimento.

**19.** Nello specifico, e a rafforzata tutela degli utenti finali, la suddetta Delibera n. 610/2021/R/IDR ha disposto, in sostanziale continuità con le delibere precedenti, che: i) nei casi di fatturazione di importi relativi a consumi risalenti a più di due anni suscettibili di essere dichiarati prescritti, il gestore predisponga un avviso testuale *standard* da allegare in fattura con il quale informare l'utente finale della presenza di tali importi, indicando le modalità per eccepire la prescrizione; ii) nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, ma per i quali il gestore ritiene sussistere una causa di sospensione della prescrizione, il gestore medesimo comunichi adeguatamente all'utente finale i motivi puntuali della (presunta) mancata maturazione della prescrizione del diritto al pagamento degli importi, ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento, nonché la possibilità di inviare un reclamo scritto relativo alla fatturazione dei suddetti importi.

---

*non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente finale non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il gestore è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al successivo comma 4.5 il seguente avviso testuale: “Gli importi per consumi risalenti a più di due anni possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge 205/2017) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo di eccezione della prescrizione allegato alla fattura [indicare numero fattura], ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti]”.*

<sup>8</sup> La delibera ARERA n. 186/2020/R/IDR ha imposto ai gestori del servizio idrico l'inserimento, all'interno delle fatture contenenti importi prescrittibili ai sensi della nuova disciplina, la seguente dicitura: “*La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato allegato alla fattura [indicare numero fattura] ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti]”.*

<sup>9</sup> Tar Lombardia, I sez, sentenze nn. 1442, 1443 e 1448 in pari data 14 giugno 2021.

20. Sempre con Delibera n. 610/2021/R/IDR, ARERA ha, inoltre, proceduto a riallineare le disposizioni in materia di reclami, procedure di messa in mora e contenuti minimi dei documenti di fatturazione di cui alla precedente regolazione<sup>10</sup>.

### 3) *Gli impegni presentati dal Professionista*

21. Il Comune di San Nicola La Strada ha presentato, in data 31 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, una proposta di impegni, allegati al presente provvedimento e che ne costituiscono parte integrante. In particolare, il Comune si è impegnato a:

- 1) procedere all'accoglimento delle istanze di prescrizione già pervenute alla data di invio della proposta di impegni;
- 2) inviare idonea informativa, ai consumatori che hanno ricevuto le fatture, sulla vigenza del regime di prescrizione biennale e la possibilità di eccepire la prescrizione nonché di ripetere le somme eventualmente già pagate (secondo quanto indicato nel modulo allegato alla dichiarazione di impegni). Il Comune si impegna espressamente a inviare tali informative, a mezzo posta (stesso mezzo utilizzato per l'invio della fattura), non oltre la data del 31 gennaio 2023;
- 3) pubblicare, entro la data del 31 gennaio 2023, idonea informativa ai consumatori sul sito *internet* del Comune di San Nicola La Strada (allegato 2).

22. In data 1° febbraio 2023, il Comune ha comunicato di aver implementato le misure proposte con il formulario impegni del 31 ottobre 2022, trasmettendo evidenze quali, in particolare, copia di una bolletta inviata ai consumatori con la apposita informativa, il testo dell'informativa pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e il modulo per la presentazione della relativa istanza.

## **IV. PARERE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE**

23. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore idrico, in data 6 dicembre 2022 è stato richiesto il parere all'ARERA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del Consumo, introdotto dall'articolo 1, comma 6, lettera *a*), del Decreto Legislativo n. 21/2014.

24. In data 16 dicembre l'ARERA ha chiesto una proroga del termine per la presentazione del parere fino al 31 gennaio 2023. La proroga è stata accolta in data 10 gennaio 2023 e comunicata all'Autorità di regolazione il successivo 12 gennaio 2023.

25. Il parere è pervenuto in data 30 gennaio 2023 e reca, in sintesi, le osservazioni e valutazioni che seguono.

26. La predetta Autorità, ha specificato l'evoluzione della disciplina di settore sul tema della prescrizione biennale, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, i principi che sono alla base di tale regolazione attuativa e gli interventi più significativi intesi alla "*tutela rafforzata dei clienti finali*".

27. Con riferimento agli impegni presentati dal Comune, ARERA osserva di non aver elementi di criticità da evidenziare, in ordine all'impegno di procedere all'accoglimento delle istanze di prescrizione già pervenute.

---

<sup>10</sup> In riferimento, rispettivamente, all'Allegato A alla Delibera n. 655/2015/R/IDR (RQSII), all'Allegato A alla Delibera n. 311/2019/R/IDR (REMSI) nonché all'Allegato A alla Delibera 586/2012/R/IDR.

**28.** Con riferimento all’informativa rivolta agli utenti finali, sia tramite inserimento in bolletta che tramite il sito *internet*, ARERA evidenzia che l’avviso testuale standard, previsto dalla deliberazione 21 dicembre 2021, 610/2021/R/IDR, deve specificare: *“La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti]”,* nonché con gli altri elementi informativi previsti dalla citata deliberazione, consistenti nell’indicazione di: *“b) l’ammontare degli importi oggetto di prescrizione; c) una sezione recante un format che l’utente finale può utilizzare al fine di eccepire la prescrizione; [...] d) l’indicazione di un recapito postale o fax e un indirizzo di posta elettronica del gestore o una modalità telematica, a cui sia possibile inviare i documenti di cui alla precedente lettera c) o un eventuale testo redatto dall’utente finale con cui quest’ultimo intenda eccepire la prescrizione”.*

## **V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI**

**29.** Con l’introduzione della Legge di Bilancio 2018, così come modificata dalla Legge di Bilancio 2020, il legislatore ha inteso arginare e limitare il fenomeno c.d. delle *maxi* bollette dovute alla tardiva emissione delle fatture di congruaggio di consumi idrici, da parte dei gestori del servizio. Era emerso, infatti, che a causa del pregresso regime commerciale delle forniture idriche – caratterizzato da frequente fatturazione tardiva e/o rettifica dei consumi accompagnata dall’addebito di importi significativi – i consumatori restassero penalizzati, oltre che dagli importi delle bollette, anche nella possibilità di controllare i propri consumi e pianificare la spesa correlata.

**30.** Ciò posto, l’Autorità ritiene che gli impegni presentati dal Comune di San Nicola La Strada siano idonei a sanare i profili di possibile scorrettezza individuati con la comunicazione di avvio del procedimento del 22 luglio 2022.

**31.** Le misure proposte rimuovono le condotte contestate garantendo una completa informativa agli utenti sui profili connessi alla PB e la reintegrazione, in capo a tutti i consumatori, dei diritti loro spettanti ai sensi della normativa sulla prescrizione breve.

**32.** Infatti, il Comune di San Nicola La Strada si è impegnato, in primo luogo, ad adottare una nuova e completa informativa sulla PB ai consumatori, anche inserendo, con grande evidenza sul proprio sito istituzionale, un’adeguata informativa a tutti gli utenti sul riconoscimento della prescrizione biennale e sulle modalità per esercitarla, con la presenza di un *link* ipertestuale per accedere con estrema facilità alla relativa modulistica.

**33.** In secondo luogo, il Comune si è impegnato a fornire una informativa integrativa a tutti gli utenti che hanno ricevuto fatture con crediti prescrivibili per eccepirne la prescrizione (con allegato il relativo modulo).

**34.** In terzo luogo, si è impegnato a fornire agli utenti che hanno già pagato le somme in questione la possibilità di chiederne il rimborso, attraverso idonea informativa e relativa modulistica.

Infine, il Comune ha assunto l’impegno di accogliere le istanze di prescrizione breve su crediti prescrivibili già presentate.

**35.** Tali impegni sono stati già implementati, come da comunicazione del Comune in data 1° febbraio 2023, attraverso l'adeguamento dell'informativa sul sito internet, l'invio agli utenti interessati di una comunicazione, entro la fine del mese di gennaio 2023, e la predisposizione di un apposito modulo per eccepire la prescrizione.

**36.** Il Comune di San Nicola La Strada ha anche assunto l'impegno generale di interpretare la vigente disciplina nel senso indicato dalla legge di bilancio 2020 e, pertanto, ad accogliere tutte le eccezioni di prescrizione sollevate indipendentemente dall'imputabilità o meno ai consumatori dei ritardi di fatturazione.

**37.** Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dal Comune di San Nicola La Strada, nei termini sopra esposti, siano idonei a far venire meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti del Comune di San Nicola La Strada;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

#### DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti del Comune di San Nicola La Strada, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dallo stesso proposti in data 31 ottobre 2022, descritti nel formulario allegato al presente provvedimento e che ne costituiscono parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che il Comune di San Nicola La Strada, entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il Comune non dia attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

## CONFLITTO DI INTERESSI

### **SI1203B – VITTORIO COLAO – MINISTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE PARERE POST CARICA**

Roma, 15 dicembre 2022

Oggetto: *richiesta di parere relativamente al regime delle incompatibilità post carica ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", pervenuta in data 21 novembre 2022*

Illustre Dottore,

in data 21 novembre 2022 è pervenuta in Autorità una nota con la quale Ella richiede un parere in ordine alla compatibilità tra la carica di Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da Lei ricoperta sino al 21 ottobre 2022, e l'assunzione della carica di componente del consiglio di amministrazione dell'Università Bocconi, l'assunzione della carica di consigliere di amministrazione in Verizon Inc, nonché lo svolgimento di attività di advisory per la società di investimenti General Atlantic.

In relazione a tale richiesta l'Autorità, nella riunione del giorno 13 dicembre 2022, ha deliberato il seguente parere.

Le fattispecie in esame sono da ricondurre all'articolo 2, comma 1, lettera c) (le prime due) e all'articolo 2, comma 1, lett. d) (la terza) della legge 20 luglio 2004, n. 215, disposizioni richiamate dall'articolo 2, comma 4, della medesima legge, in base al quale "*l'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta*".

Per quanto riguarda, nello specifico, l'assunzione della carica nel Consiglio di Amministrazione dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, l'Autorità ha ritenuto che tale circostanza non valga ad integrare la richiamata fattispecie di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 215/2004, atteso che l'Università Bocconi non riveste la forma giuridica della società commerciale e, ai sensi dell'art. 1, co. 1 dello Statuto, non persegue fini di lucro.

Quanto all'assunzione della carica di componente del *Board of Directors* in *Verizon Communications Inc*, si rappresenta che la citata disposizione di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 215/2004 è essenzialmente intesa ad escludere in radice anche la mera eventualità che l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla carica di governo possa essere influenzato o distorto dall'interesse del titolare a precostituirsi benefici futuri, ad esempio in termini di incarichi successivi alla cessazione della carica governativa. In questo senso, l'elemento di discontinuità introdotto dal legislatore nei rapporti tra gli *ex* titolari di carica e gli enti o le società che operino prevalentemente nei settori interessati dalle specifiche funzioni esercitate nel corso del mandato governativo, è finalizzato a

salvaguardare l'imparzialità dell'azione pubblica, che rappresenta il principio cardine della disciplina sul conflitto di interessi.

L'indagine sugli elementi della connessione e della prevalenza, di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della legge 20 luglio 2004, n. 215, è finalizzata a verificare quali siano i settori di attività prevalente delle società o degli enti a favore dei quali o presso i quali dovrà essere svolto l'incarico, indagando se sussistano, per tali attività, profili di connessione con le funzioni e le competenze istituzionali del titolare di carica.

La valutazione si concentra sull'analisi astratta delle attribuzioni della carica governativa, accertandone l'idoneità a coinvolgere quegli stessi settori nei quali le società o gli enti operano in via prevalente, verificando altresì se possa sussistere, in fatto, un legame fra le attribuzioni del titolare di carica e gli enti o le società interessate (attraverso, ad esempio, il potere di nominare i vertici oppure per effetto di pregressi rapporti contrattuali delle società o degli enti con il dicastero interessato).

Nei numerosi precedenti condotti dall'Autorità in tema di divieti *post* carica, i requisiti della connessione e della prevalenza sono stati ampiamente approfonditi. Con riferimento alla connessione, è stato ritenuto che l'analisi non può esaurirsi nell'accertamento della mera coincidenza di materie, ma deve essere condotta anche avendo riguardo all'eventuale esercizio di poteri pubblici e di funzioni esercitate sulle società o nei settori in cui esse operano, nonché ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra le parti. Con riguardo alla prevalenza, l'analisi deve invece essere effettuata considerando il peso delle attività connesse rispetto al complesso delle attività societarie.

Nel caso di specie, guardando al primo e principale profilo di indagine e tenuto conto delle attribuzioni a Lei delegate in qualità di Ministro con il D.P.C.M. 15 marzo 2021, non si rinvencono specifici poteri autoritativi, amministrativi o di regolazione, facenti capo al Ministero di cui trattasi e, in particolare, alle funzioni da Lei svolte in qualità di Ministro, idonei ad incidere in maniera rilevante sugli ambiti di operatività di Verizon Communications Inc. Quest'ultima risulta infatti attiva in via prevalente in mercati diversi da quello nazionale, né la S.V. risulta ricoprire alcuna carica nelle società del gruppo attive in Italia e indirettamente controllate da Verizon Communications Inc.

Sotto il secondo profilo (esistenza di rapporti giuridici e/o economici con la società interessata), dalle informazioni attualmente in possesso dell'Autorità, non si ha evidenza di rapporti giuridici ed economici costituiti nell'ambito delle attribuzioni svolte dal richiedente con società del Gruppo Verizon durante il periodo in cui è stato ricoperto l'incarico di Governo.

Con riferimento, da ultimo, alla possibilità che la S.V. eserciti attività di natura consulenziale a favore della società General Atlantic Service Company L.P., si rappresenta che le attività professionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) sono precluse, nei dodici mesi successivi alla cessazione della carica di governo, ove le stesse vertano su materie connesse con la precedente carica istituzionale e a condizione che siano prestate a favore di enti di diritto pubblico ovvero di società aventi fini di lucro operanti prevalentemente in settori connessi con la stessa carica.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che l'intendimento da Lei dichiarato di volersi astenere dal trattare questioni concernenti investimenti da realizzare in Italia in settori connessi con la Sua precedente carica di governo, sia astrattamente idoneo ad escludere eventuali profili di criticità con riferimento alla disciplina sulle incompatibilità *post* carica di cui alla legge n. 215/2004.

A tale proposito si rappresenta altresì che Ella ha la facoltà di interpellare in via preventiva questa Autorità in ordine alla applicabilità della disciplina in materia di incompatibilità *post* carica, con riferimento a specifici casi concreti di esercizio dell'incarico professionale di cui trattasi.

Si rende noto che il presente parere, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma del Regolamento sul conflitto di interessi, è soggetto alla pubblicazione sul bollettino dell'Autorità, salve "*eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate*".

Si chiede pertanto alla S.V. di comunicare a questa Autorità, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del parere, la sussistenza di eventuali esigenze di riservatezza, motivandone le specifiche ragioni.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

---

---

*Autorità garante  
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale  
Anno XXXIII- N. 9 - 2023

---

*Coordinamento redazionale*

Giulia Antenucci

*Redazione*

Valerio Ruocco, Simonetta Schettini, Manuela Villani  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi  
statistici  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

---

*Realizzazione grafica*

Area Strategic Design

---